

N.R.G. 3-1/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE - CRISI D'IMPRESA

3-1/2024 P.U.

Il Giudice delegato

nella procedura n. 3-1/2024 R.G. P.U. ex artt. 66 e 67 e ss. del d.lgs. 14/2019, instaurata ad iniziativa di **LAROSA MICHELE** (C.F. LRSMHL68C21A285Z) e **SALVEMINI GRAZIA** (C.F. SLVGRZ72R52A285F), rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Gaudio e Massimiliano Matera, in virtù di procura in atti;

*** Ricorrenti***

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.6.2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato il 10.1.2024, i coniugi Larosa Michele e Salvemini Grazia hanno chiesto l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposto ai sensi dell'art. 66 e ss c.i.i.i. Il piano inizialmente proposto prevedeva: - conservazione in capo ai debitori della casa di proprietà sita in Andria alla Viale Venezia Giulia n. 47 oggetto di pignoramento immobiliare; - esecuzione del piano nell'arco di 152 rate (12 anni e sei mesi); - pagamento integrale dei debiti prededucibili; - pagamento del creditore privilegiato (Che Banca s.p.a.) nella misura del 71%; - pagamento dei crediti versamento della complessiva somma di € 53.000,00

Con decreto del 22.1.2024 è stata fissata udienza per l'omologa con concessione delle misure protettive previste dal quarto comma dell'art. 70 c.c.i.i. (sospensione della procedura esecutiva n. 52/2020 r.g.es.imm. pendente innanzi al Tribunale di Trani).



All'udienza del 9.5.2024, a seguito di contestazioni ed osservazioni da parte del creditore ipotecario, i debitori sono stati invitati a modificare il piano. In data 5.6.2024, è stata depositata la relazione dell'OCC contenente le modifiche al piano e le comunicazioni ai creditori.

All'udienza del 13.6.2024 i debitori hanno insistito per l'omologa del piano, mentre nessuno è comparso per i creditori.

Sussiste la competenza di questo Tribunale, essendo entrambi i ricorrenti residenti in Andria.

Il ricorso appare meritevole di accoglimento.

Sussiste, altresì, la qualifica consumeristica dei ricorrenti, avendo assunto obbligazioni per scopi estranei all'imprenditoriale o professionale, come attestato dall'OCC. sussiste l'origine comune del sovraindebitamento, avendo gli stessi contratto congiuntamente i mutui ipotecari. I ricorrenti, inoltre, si trovano in situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, lett. c) d.lgs 14/2019, non essendo i coniugi istanti in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, essenzialmente per via della sproporzione tra le risorse finanziarie disponibili, da un lato, e le spese correnti e le rate dei mutui dall'altro. La debitoria dei ricorrenti è pari ad € **73.722,79** (comprensiva dei costi della procedura), così come indicata nella relazione dell'OCC e l'unica entrata del nucleo familiare- composto dai coniugi e due figli minorenni- è rappresentata dalla retribuzione mensile di € 800,00/ 1.200,00 del Larosa Michele, dipendente presso "Ortofrutta F.lli Liso s.r.l.". Le spese ammontano a circa € 560,00 mensili.

La situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti è da ricollegarsi all'impossibilità di far fronte al mutuo ipotecario contratto nel 2008 con con UniCredit s.p.a. e al successivo mutuo contratto con la Micos Banca spa per estinguere pregresse situazioni debitorie. A questa situazione si aggiunge anche l'aumento della composizione del nucleo familiare che ha determinato nel corso degli anni un aumento delle spese per il sostentamento della famiglia e, per contrapposizione, un lavoro non giornaliero del ricorrente.

I ricorrenti non risultano avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedimenti di composizione della crisi, né risultano essere stati esdebitati o aver beneficiato della esdebitazione per due volte. Nè risultano avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ai sensi dell'art. 69 comma 2 del d.lgs. 14/2019. L'OCC nella sua relazione ha escluso che i debitori abbiano assunto obbligazioni colpevolmente ovvero senza la prospettiva di poterle adempiere, affermando che l'incapacità di adempiere con regolarità non è dovuta in questo caso a comportamenti negligenti quanto piuttosto alla mancanza di uno stipendio regolare del ricorrente, all'aumento delle spese mensili derivanti dalla presenza di due figli e ai due mutui contratti dai ricorrenti. Inoltre, non emergono, dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal



soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare: L'esposizione debitoria, in conclusione, non è riconducibile a comportamenti dolosi rovinosi o improvvidi dei debitori.

Il piano, così come modificato prevede la messa a disposizione della complessiva somma di € di € 5.300,00, derivante dalla multa ex art. 587 c.p.c., incamerata nella procedura esecutiva immobiliare n. 52/2020 – importo destinato alla soddisfazione dei crediti prededucibili e dei crediti privilegiati ex art. 2770 c.c.- nonché la corresponsione della complessiva somma di € 53000,00 mediante rate mensili di € 400,00 da versarsi in 10 anni.

Nessuno dei creditori ha proposto contestazioni al piano, così come modificato.

In ordine alla durata del piano, non ci si può esimere dal rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. N. 27544/2019). Tale conclusione trova fondamento nel il principio ispiratore della procedura della crisi da sovraindebitamento, quello della “seconda chance”: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico con malafede o in modo fraudolento.

Come innanzi cennato, la residenza coniugale è oggetto di procedura esecutiva immobiliare (n. 52/2020 R.G. pendente innanzi al Tribunale Trani). Il prezzo base d'asta individuato nella perizia di stima risulta pari ad € 49.300,00, con offerta minima pari € 36.975,00. Se ne evince che l'eventuale vendita dell'immobile realizzerebbe un ricavato non superiore alla somma proposta dal presente piano ai creditori, superiore ad € 50.000,00.

Il piano risulta conveniente anche rispetto alla c.d. alternativa liquidatoria stante il ragionevole rapporto tra il termine previsto per il pagamento, la congruità dell'importo delle singole rate previste e la consistenza economica della proposta nel suo insieme.

Non deve farsi luogo al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio in questa fase (cf. Tribunale di Verona, 20 luglio 2016).

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato:

1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto, ai sensi dell'art. 67 e ss. d.lgs. 14/2019, dai ricorrenti LAROSA MICHELE (C.F. LRSMHL68C21A285Z) e SALVEMINI GRAZIA (C.F. SLVGRZ72R52A285F), entrambi residenti in Andria al Viale Venezia Giulia n.47;



- 2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;
- 3) dispone il divieto per i ricorrenti di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 4) dispone che il professionista nominato dall' OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
- 5) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;
- 6) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale di Trani ovvero sul portale dei fallimenti del medesimo Tribunale.

Nulla sulle spese.

Trani, 11.10.2024

Il giudice

Dott.ssa Maria Azzurra Guerra

